



**REGIONE SICILIANA**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI**  
**CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana.

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

**VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

**VISTO** la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

**VISTA** la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

**VISTO** il Codice dei Beni culturali e del paesaggio , approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

**VISTO** il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**VISTO** l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

**VISTA** la l.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

**VISTO** il ricorso gerarchico presentato, con atto pervenuto il 21.2.2017 , dal signor Sergiu Ioan Celebidachi, elettivamente domiciliato per il presente ricorso presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Terenzio, sito a xx avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 157 del 16.1.2017, con cui è stato reso parere contrario al progetto di demolizione e ricostruzione di un immobile nonché di opere finalizzate al miglioramento funzionale dello stesso;

**ACCERTATO** che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

**ESAMINATI** i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

i ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento per contraddittorietà, illogicità ed insufficienza della motivazione, in considerazione dello stato dei luoghi e dei regimi normativi vigenti in virtù del Piano paesaggistico delle Isole Eolie.

**VISTE** le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina, secondo cui il diniego è stato motivato dalle prescrizioni introdotte dal vigente Piano paesaggistico delle Isole Eolie sulle zone TO1 e sebbene si tratta di interventi di demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato, in passato autorizzato per altri richiedenti, la Soprintendenza ha espresso parere negativo , perché il progetto, come affermato dallo stesso ricorrente, prevedeva anche la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica e di una piscina con annesso opere pertinenziali;

**REGIONE SICILIANA**

**CONSIDERATO** che il piano territoriale paesaggistico delle Isole Eolie, approvato con il D.A. 23 febbraio 2001 e tuttora vigente prevede per le zone TO1 tra le attività compatibili solo in regime di recupero, “il recupero edilizio senza ampliamenti e variazioni tipologiche, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico – sanitarie, ove non esistenti”;

**CONSIDERATO**, altresì, che l’articolo 3 lettera d) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” e successive modifiche ed integrazioni, in vigore nella Regione siciliana , recepito con modifiche dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 espressamente dispone che “Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente”;

**CONSIDERATO**, quindi, che se non viene rispettata la sagoma esistente e il volume esistente , si tratta di nuova edificazione, non autorizzabile in zona TO1, come riportato nel piano paesaggistico vigente;

**RITENUTO**, pertanto, che il provvedimento impugnato è stato sufficientemente motivato,

**CONSIDERATO**, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all’art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminazione nella decisione del contenzioso.

**RITENUTO** per le suesposte ragioni, di dovere respingere il ricorso gerarchico presentato dal signor Sergiu Ioan Celebidachi, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 157 del 16.1.2017.

**DECRETA**

**Art. 1)** Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è respinto il ricorso, presentato dal signor Sergiu Ioan Celebidachi, elettivamente domiciliato per il presente ricorso presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Terenzio, sito a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 157 del 16.1.2017, con cui è stato reso parere contrario al progetto di demolizione e ricostruzione di un immobile nonché di opere finalizzate al miglioramento funzionale dello stesso;

**Art. 2)** La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina a mezzo pec.

**Art.3)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 29 maggio 2017

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
*Gaetano Pennino f.to*